

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione prevede l'introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. "iper ammortamento").

In particolare, ai sensi del comma 1, risultano agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 stabilisce i casi di esclusione dall'agevolazione, segnatamente per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Infine, il medesimo comma dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua specificamente gli investimenti agevolabili e il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo sostenuto, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, prevista nel 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro nel 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nel 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso degli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, indicati al comma 5, il medesimo comma prevede l'innalzamento della misura della maggiorazione al 220 per cento del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro al 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.



Il comma 6 specifica i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposite comunicazioni periodiche nonché la relativa documentazione, secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto previsto al comma 10. Tenuto conto che la piattaforma è già stata attivata per la gestione della misura transizione 5.0, in relazione al comma 7 non si stimano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni sui medesimi costi, ferma restando l'esclusione della sovracompensazione, e il comma 9 reca le disposizioni che disciplinano i casi di eventuale sostituzione o cessione di beni o componenti già oggetto dell'agevolazione.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell'incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

	Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono



stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Non essendo disponibili dati sugli investimenti finalizzati alla transizione ecologica, - tenuto conto anche della maggiorazione più elevata delle quote di ammortamento prevista dal comma 5 per tali beni, in quanto finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica - si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ires	-259,9	-602,9	-686,0	-686,0	-686,0	-426,0	-83,1	0,0
Irpef	-46,8	-97,3	-101,2	-101,2	-101,2	-54,4	-3,8	0,0
Addizionale regionale	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0
Addizionale comunale	-1,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,1	-0,1	0,0
TOTALE	-310,4	-708,0	-795,2	-795,2	-795,2	-484,8	-87,2	0,0

in milioni di euro

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Ires	0,0	-454,8	-860	-748,2	-685,9	-685,9	-231,1	174,2	62,3	0,0	
Irpef	0,0	-81,8	-135,3	-104,0	-101,2	-101,2	-19,3	34,1	2,9	0,0	
Addizionale regionale	0,0	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0	0,0	
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-0,9	0,2	0,0	0,0	
TOTALE	0,0	-540,7	-1.003,5	-860,4	-795,2	-795,2	-254,5	208,3	65,2	0,0	

in milioni di euro

Tenuto conto che si tratta di oneri valutati e che gli effetti finanziari della misura troveranno evidenza in sede della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità di effettuazione degli investimenti, e - nelle successive annualità - in ragione dei maggiori costi di ammortamento, il comma 12 reca la previsione che il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, funzionale anche al monitoraggio previsto dal comma 13.

ART. 95.

